



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PERUGIA

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG. GENERALE

N° 945/11

UDIENZA DEL

13/06/2012

ore 16.00

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | SOCCI | ANGELO MATTEO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CARIGNANI | MASSIMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | COLACCI | ANDREA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N°

157/2/12

PRONUNCIATA IL:

13-06-2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

1 AGO 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 945/11 depositato il 29/11/2011
- avverso la sentenza n. 100/2/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA proposto dall'ufficio: REGIONE UMBRIA
difeso da:
MANUALI AVV. PAOLA E MARSALA AVV. NATASCIA
C/O AVVOCATURA REGIONALE
C.SO VANNUCCI N.30 06100 PERUGIA

controparte:

MARCO

06083 BASTIA UMBRA PG

difeso da:

DI MASSA AVV. ANDREA
CORSO CAVOUR 45 06100 PERUGIA PG

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 003210 53 TAS.AUTOMOBILI 2007

Il Segretario

IL SEGRETARIO

COLLABORATORE TRIBUTARIO
(Umbria) (Cappiolo)

Svolgimento del processo

Impugna la Regione Umbria con unico motivo di gravame: il contribuente in possesso di benioli ultraventennali ma non ultratrentennali non aveva diritto all'esenzione in base alla legge statale 342 del 2000 e alla legge regionale Umbria nr. 23 del 2002, poiché non in possesso dell'attestato di storicità dell'ASI, non sostituibile con autocertificazione o altra prova; ha riproposto poi le eccezioni alla ritenuta irregolarità degli atti di accertamento e riscossione; ha chiesto pertanto la riforma della decisione di primo grado con rigetto del ricorso in primo grado del contribuente, con vittoria di spese.

Si è costituito il contribuente che ha ribadito le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado, ovvero la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, notificato in via del n. 4 e non in via nr. 20 (eccezione evidentemente condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello della regione), nel merito ha

contestato l'appello della regione e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese; ha altresì proposto appello per le spese compensate.

La regione con memoria contestava la tardività dell'appello incidentale perché non effettuato entro i 60 giorni dalla notificazione del gravame.

A sua volta il contribuente presentava memoria di discussione.

Alla odierna udienza la controversia è stata discussa in pubblica udienza.

Motivi

La questione di merito posta all'attenzione della CTR è in realtà molto semplice e lineare, e consiste nel seguente quesito: le autovetture inserite negli appositi elenchi con più di venti anni ma meno di trenta per godere del beneficio fiscale sulla tassa di possesso devono o no essere iscritte nel registro ASI. Sul punto vi è numerosa giurisprudenza contrastante depositata dalle parti (ognuno quella a sé favorevole).

Nel caso in giudizio si tratta di un veicolo A112 abarth del 1984 e iscritto al club A112 club italia. Circostanze queste documentate e del resto non contestate.

Inoltre il contribuente deposita con la memoria di discussione del 31 maggio 2012 la delibera della giunta regionale nr. 827 del 2010 con la quale si individua tra i centri specializzati per la certificazione della storicità dei veicoli, proprio per l'esenzione, anche il centro A112 club Italia.

Orbene se è pur vero che le norme tributarie devono applicarsi per il futuro è altresì certo che la delibera in oggetto non è norma tributaria, ed inoltre la stessa risulta favorevole per il contribuente e quindi non si comprende il perché non debba trovare applicazione in un caso ancora non concluso, sub giudice.

Questo già sarebbe sufficiente a ritenere infondato nel merito l'appello.

Tuttavia la commissione intende entrare nel merito della questione ed analizzare a fondo, anche se in sintesi,

la complessa normativa, a dire il vero complicata dagli operatori giuridici, ma semplice e lineare nella sua lettera e nella ratio.

Sussiste un incrocio normativo non sempre chiaro per l'incomprensione della giurisprudenza che a volte ha confuso i settori. Bisogna distinguere quelle che sono le regole fiscali da quelle che sono regole relative alla circolazione dei veicoli previste nel codice della strada.

L'art 60 del codice della strada (norma relativa alla circolazione dei veicoli) prevede: " 4. Rientrano

nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli per cui attualmente risulta l'iscrizione nei registri previsti dall'art. 5, comma trentaquattresimo, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione e' ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C.

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila se si tratta di autoveicoli, o da lire cinquantamila a lire duecentomila se si tratta di motoveicoli."

Questa disposizione che richiede l'iscrizione nei registri è valida, per ratio e per lettera della legge (nonché per il contesto di inserimento, il codice della strada), ai soli fini della circolazione dei veicoli sulla strada, e quindi non rileva ai fini fiscali, per la esistenza di norme specifiche e dettagliate.

Per il bollo esiste la norma dell'art 63 della legge 342 del 2000, che non prevede una iscrizione in registri ASI, ma solo una lista compilata con determinazione dell'ASI.

Prevedere una iscrizione anche ai fini fiscali è un non senso poiché la norma non la prevede, e né può obbligarsi un cittadino per un minimo beneficio fiscale ad associarsi e a pagare una quota associativa che può essere anche superiore al beneficio stesso.

La legge regionale **25 novembre 2002, n. 23**, all'art 2, poi successivamente abrogata, vedi art 24 della legge reg. n. 36 del 2007, prevedeva: "9. Per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l'agevolazione prevista dall'art. 63, comma 1 della legge n. 342/2000 è subordinata, in carenza degli elenchi

previsti dallo stesso art. 63, al possesso di idonea certificazione dell'Automobileclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione motociclistica italiana (FMI).

2. L'agevolazione di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 342/2000, ha effetto dal periodo d'imposta fisso successivo alla data di possesso della predetta certificazione".

Tale legge non contiene una disposizione che con certezza indica la necessità dell'iscrizione all'ASI storico, ma si riferisce comunque agli elenchi che non possono considerarsi solo quelli delle auto ultratrentennali, ma anche e soprattutto gli elenchi - le liste - delle auto tra venti e trenta anni. Se cos' non fosse la norma sarebbe sicuramente incostituzionale, ovvero una legge non può sospettarsi di incostituzionalità perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali (vedi Corte costituzionale nr. 356 del 1996).

L'interpretazione costituzionale possibile è quella sopra vista che parifica tutti i possessori di auto ultraventennali a prescindere dalla iscrizione all'ASI storico, (imporre un'iscrizione sarebbe incostituzionale, poiché per un leggero beneficio fiscale si impone una iscrizione non gratuita ma onerosa, e comunque non può obbligarsi il cittadino ad un'iscrizione obbligatoria ad un ente di natura privata - art. 3, uguaglianza, e 18, libertà di associazione, della costituzione-).

L'appello deve rigettarsi e considerata la ondivaga giurisprudenza si stima sussistenti i gravi motivi per la compensazione delle spese del grado (e quindi anche del primo grado, circostanza che induce a ritenere assorbita la questione della tardività, effettiva, dell'appello incidentale).

PQM

Rigetta l'appello, spese compensate.

Perugia, 13 giugno 12

Il presidente estensore

Angelo Matteo SOCCI

RG 945 / 11 CTR Perugia 2 sez Presidente SOCCI

dariodibello@dottorini.com